



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 15 del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE A
'SENSI DELL'ART. 3 COMMA 1-BIS DEL T.U. DELLE LEGGI
REGIONALI SULLA COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEGLI
ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI.

L'anno **duemilaquindici** addì **dodici** mese di **giugno** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PAGANINI BRUNO	SINDACO	Presente
BRUSEGAN FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI ALDO	CONSIGLIERE	Presente
GASPERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
GENTILINI EMILIANO	CONSIGLIERE	Presente
GOSETTI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
PODETTI CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	CONSIGLIERE	Assente
ZANELLA GIULIANO	CONSIGLIERE	Presente
ZANON RITA	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
ANDREIS GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
BAGGIA MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI TULLIO	CONSIGLIERE	Presente
CUNACCIA BARBARA	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri Brusegan Federico e Costanzi Tullio, mentre viene designato alla firma del verbale il Consigliere Gosetti Daniele

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE A
'SENSI DELL'ART. 3 COMMA 1-BIS DEL T.U. DELLE LEGGI
REGIONALI SULLA COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEGLI
ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione:

- *con deliberazione consiliare n. 26 di data 22.06.2007 è stato approvato lo Statuto comunale di Malé, documento pubblicato a'sensi di legge sul BUR n. 39/I-II, supplemento n. 1, dd. 25.09.2007.*
- *a seguito l'introduzione delle nuove norme in materia di ordinamento dei comuni, contenute nel D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, si era evidenziata la necessità di operare una profonda revisione dello Statuto vigente onde adeguarlo alle intervenute nuove previsioni, attività che portata avanti da apposita Commissione ha permesso di concordare e fare proprio un testo statutario adottato con delibera di approvazione n. 26 dd. 22.06.2007.*
- *si evidenzia come con l'approvazione della L.R. 02.05.2013 n. 3 di "Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Bressanone e Varna e modifica delle leggi regionali 30 novembre 1994, n. 3 "Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1" e successive modificazioni e 5 febbraio 2013, n. 1 "Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni", nonché disposizioni in materia di trasparenza", si era intervenuti sul sistema elettorale dei comuni ed in particolare, all'art. 2 comma 1 si era modificato il comma 1 dell'art. 12 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1 che, intervenendo sull'art. 2 della L.R. 30.11.1994 n. 3, riduceva a 3 in luogo dei precedenti 4 il numero degli Assessori componenti la Giunta nei Comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 3.000 abitanti.*
- *in ragione di ciò, coerentemente all'invito ad adeguarsi fatto dalla Regione con propria circolare n. 2/EL/2013, in analogia ed in coerenza con quanto disposto con l'articolo 2 comma 1 lettera a) che rivedeva in ribasso i numeri massimi dei componenti la giunta comunale, ora appunto articolati in funzione di sei classi demografiche, si approvò giusta deliberazione consigliere n. 16 dd. 24.06.2014, la modifica dell'articolo 22 dello Statuto.*
- *Evidenzia come in tempi a noi più recenti, per effetto della L.R. 09.12.2014 n. 11, sia stato nuovamente riscritto l'art 3 del T.U. inserendo un comma 1-bis che così recita;
" Lo statuto può prevedere un numero di assessori superiore di un'unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1. In tal caso l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.*

- nella circolare 2/EL/2015 della Regione viene precisato poi che nel caso si voglia aumentare di una unità la composizione numerica dell'esecutivo necessario nuovamente adeguare lo statuto del comune.
- viene conseguentemente proposto di fare propria, approvandola, la proposta di variazione del numero degli Assessori facenti parte della Giunta comunale di Malè, come disciplinata all'articolo 22, portandola a 4 (quattro) componenti comunque in invarianza di costi, vero che ciò favorirà la partecipazione, assicurerà una maggior operatività dell'organo di governo garantendo una più appropriata distribuzione delle materie assegnate in delega e ciò in ragione della possibilità di coinvolgere soggetti con professionalità ed esperienze le più significative e diverse possibili.

Tutto ciò premesso si conviene di modificare appunto l'art .22 – GIUNTA COMUNALE – come in appresso e fermo resto;

da 1. a 2. Omissis.

3. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede e da n. 4 (quattro) Assessori. Per effetto dell'art. 3 comma 1 della L.R. 9 dicembre 2014, n. 11, l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli Assessori dovrà corrispondere a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 dell'art. 3 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L e s.m. e le indennità mensili dei singoli Assessori sono pertanto ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco. Nella Giunta deve essere assicurata la partecipazione di ambo i generi.

4. Omissis.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presa visione del documento proposto dalla Segreteria comunale che, nel ricalcare i principi e le considerazioni di cui in premessa, può essere fatto proprio.

Ricordato come la presente modifica troverà operatività a'sensi dell'art. 3 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, che così dispone:

Statuto comunale

1. Il comune adotta il proprio statuto.
2. Omissis.
3. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del comune.
4. Copia dello statuto è inviata alla giunta regionale, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti comunali, ed al commissario del governo competente.
5. L'ufficio della giunta regionale competente alla raccolta e conservazione degli statuti comunali promuove adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPREg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e

degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 14 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la modifica all'articolo 22 dello Statuto comunale del Comune di Malè, nel testo di cui in appresso e fermo resto:

- GIUNTA COMUNALE -

da 1. a 2. Omissis.

3. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede e da n. 4 (quattro) Assessori. Per effetto dell'art. 3 comma 1 della L.R. 9 dicembre 2014, n. 11, l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli Assessori dovrà corrispondere a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 dell'art. 3 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L e s.m. e le indennità mensili dei singoli Assessori sono pertanto ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco. Nella Giunta deve essere assicurata la partecipazione di ambo i generi.

4. Omissis.

2. Di disporre la pubblicazione dello Statuto comunale modificato, nel testo coordinato allegato, all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Di dare atto che il nuovo Statuto comunale modificato entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
4. Di inviare copia della presente deliberazione, dopo la sua entrata in vigore, alla Giunta Regionale ed al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
5. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m

6. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;

visto l'art. 79, comma 4, del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 14 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

Il Consigliere delegato
F.to Gosetti Daniele

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **17.06.2015** al giorno **27.06.2015**

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il 17.06.2015 ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, 17.06.2015

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, 17.06.2015

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio
